



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTO** l'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possano deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;
- VISTO** l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che, ai commi 2, 3 e 4, lettera e), ha previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, nonché, nel quadro dei predetti obiettivi, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche, in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011, la riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica delle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico 2007/2008, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- VISTO** l'articolo 64, comma 4, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha previsto, per l'attuazione del piano programmatico, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, con i quali procedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;
- VISTO** il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento da adottare ai sensi di quanto statuito al comma 4 del citato 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 con il quale si è proceduto alla revisione dei criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA;
- VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 279 del 2012, resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 64, commi 2 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dal momento che la lettura integrata delle disposizioni impugnate, nel contesto complessivo delle norme di cui al richiamato articolo 64, consente di ritenere coerente, con il disegno di migliore qualificazione del servizio scolastico, la prevista riduzione del personale A.T.A. reputando il piano programmatico degli interventi ed il citato D.P.R. n. 119 del 2009 del tutto rispettosi della riserva di legge di cui all'articolo 97 della Costituzione;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** l'articolo 19, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come novellato dall'articolo 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che pone il divieto di assegnare un DSGA in esclusiva alle scuole che non raggiungano un numero minimo di alunni;
- VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012, che ha dichiarato la legittimità costituzionale del già visto articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- VISTO** l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, nella parte in cui prescrive, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, che le dotazioni organiche del personale educativo ed A.T.A. della scuola non possano superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra richiamato articolo 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base alla delega di cui al già visto articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina i Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
- VISTO** l'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che detta specifiche prescrizioni in ordine all'organico del personale assistente tecnico, a decorrere dall'anno 2012/2013;
- PRESO ATTO** che l'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha statuito quanto di seguito indicato: *“A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013.”*;
- VISTO** l'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una riduzione del numero di personale



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ATA pari a 2.020 posti, al fine di ottenere un risparmio nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;

RAVVISATA la necessità di conseguire gli obiettivi di risparmio prefissati dalla Legge 23 dicembre 2014, n.190;

VISTE la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*, ed in particolare il comma 14 dell'articolo 1 che, con riferimento al fabbisogno triennale di dotazioni organiche del personale A.T.A., prevede che il piano triennale dell'offerta formativa indichi il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

TENUTO CONTO che, nelle more del perfezionamento del regolamento di revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, occorre garantire il tempestivo e corretto espletamento delle operazioni connesse all'avvio dell'anno scolastico 2016/17, assicurando l'applicazione delle misure di razionalizzazione richieste dal già visto articolo 1, commi 334, 335 e 336, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

ACQUISITO il concerto del Ministro dell'economia e finanze con nota del _____

ACQUISITO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del già visto decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, il parere della Conferenza Unificata nella seduta del _____

DECRETA

Articolo 1

(Dotazioni organiche)

1. Il presente decreto determina le dotazioni organiche del personale A.T.A. per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19, con eventuale revisione annuale.
2. Al presente decreto sono allegate le tabelle "A", "B", "C", "D" ed "F", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nelle quali è indicata la consistenza dell'organico del personale ATA per ciascun Ufficio Scolastico Regionale. Al presente decreto è, altresì, allegata la tabella "E" inerente il numero di posti da accantonare e rendere indisponibili per il profilo professionale di collaboratore scolastico, in ossequio al disposto di cui all'articolo



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

58. comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. La quantificazione numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, avuto riguardo alla consistenza degli alunni dell'anno scolastico 2015/16 in raffronto alla previsione del numero degli alunni dell'anno scolastico 2016/17.
4. La ripartizione regionale triennale è stata effettuata anche tenendo conto della previsione dell'entità della popolazione scolastica rilevata dai dati presenti nell'anagrafe degli alunni, della relativa serie storica, della presenza di alunni diversamente abili, dei fenomeni connessi al flusso di immigrazione e di insuccesso scolastico, alle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative ed operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale, nonché tenendo conto del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Articolo 2

(Dotazioni provinciali)

1. Il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni e gli Enti locali e avuto riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, dando adeguata informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alle zone in cui siano presenti consistenti fenomeni di dispersione e di abbandono scolastico.
2. I dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi ed articolazioni di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, l'accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
3. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali ed i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 3

(Dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi)

1. Il posto di organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento alunni. Nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è fissato in quattrocento alunni. Limitatamente alla determinazione dell'organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con posto in organico di diritto del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi sono definite istituzioni scolastiche "normo-dimensionate". Nella tabella "I", sono riportate le consistenze regionali della dotazione organica di diritto del profilo professionale di DSGA.
2. È fatto divieto di istituire posti del profilo professionale di DSGA in organico di diritto tra istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni, ciascuna, inferiore ai limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 4

(Assistente Tecnico -- accantonamento posti)

1. Negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (ITP) in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
2. L'accantonamento dei posti di cui al comma 1 del presente articolo non deve ingenerare situazioni di esubero del personale del profilo professionale di assistente tecnico.
3. I posti di assistente tecnico non accantonabili per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'ITP, incrementano il contingente delle disponibilità per le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.

Articolo 5

(Organico Direttore dei servizi generali e amministrativi - adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto)

1. Nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore ai limiti indicati all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, il posto di DSGA non è assegnabile in via esclusiva. Il posto è attivato in comune con altra istituzione scolastica, individuata anche tra quelle di cui al presente comma.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Al solo fine della istituzione dei posti del profilo professionale di DSGA, l'unione tra scuole con numero di alunni inferiore ai limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto è definito *"abbinamento tra istituzioni scolastiche sottodimensionate"*.
3. Il posto conseguente ad abbinamento di cui al precedente comma 2 deve essere istituito esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto e l'abbinamento è realizzato tra non più di due scuole sottodimensionate.
4. In alternativa alle disposizioni di cui al precedente comma 3, la singola istituzione scolastica sottodimensionata può essere affidata, a titolo di incarico aggiuntivo, a DSGA di ruolo già titolare in scuola normo-dimensionata. L'incarico di cui al presente comma non implica alcun incremento di organico, né in sede di determinazione dell'organico di diritto né nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.
5. Il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, di norma dà priorità agli incarichi aggiuntivi a DSGA di scuola normo-dimensionata rispetto agli abbinamenti tra scuole sotto-dimensionate, salvo ove considerazioni legate alle esigenze di efficacia e qualità del servizio richiedano l'attivazione dei posti di cui al comma 3.
6. Con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, sono determinati i contingenti provinciali dei posti di DSGA istituiti per gli abbinamenti tra scuole sottodimensionate. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate per le quali conferire gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 4 del presente articolo.
7. Attraverso la contrattazione decentrata regionale sono definiti i criteri per la individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare nonché quelle da assegnare a DSGA di istituzione scolastica normo-dimensionata. I criteri sono definiti con riguardo alla prossimità tra sedi, alla tipologia ed alle peculiarità delle istituzioni scolastiche, nonché al numero degli alunni, dei plessi e delle succursali delle istituzioni stesse.
8. Tenuto conto dei processi evolutivi connessi al dimensionamento delle istituzioni scolastiche nonché del livello di incidenza sulla dotazione organica, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, i contingenti di cui al precedente comma 6, ancorché incidenti su posti da attivare nella situazione di fatto, costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di DSGA. Il contingente di cui al presente comma è disgiunto dall'insieme degli eventuali, ulteriori posti istituiti in situazione di fatto per tutti gli altri profili professionali e mantiene, pertanto, propria specificità ed integrità.
9. A fronte di eventuali fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte negli anni scolastici successivi dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, il posto istituito in situazione



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

di fatto è nuovamente incardinato nell'organico di diritto a decorrere dall'anno scolastico di efficacia del dimensionamento.

10. Al personale DSGA che ricopra i suddetti posti è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale a carattere nazionale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, in applicazione dell'articolo 19, comma 5 bis del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

Articolo 6

(Dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti)

1. La dotazione organica dei DSGA per i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) è determinata ai sensi dell'articolo 5.
2. Ai CPIA è assegnato un posto di assistente amministrativo, per ogni Centro Territoriale Provinciale riorganizzato nel CPIA. La dotazione organica dei collaboratori scolastici è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di educazione per gli adulti.
3. Ferma restando la dotazione organica determinata a livello regionale ai sensi della Tabella "F", il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale può assegnare ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

Articolo 7

(Verifica e monitoraggio)

1. Gli Uffici scolastici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse ai parametri di riferimento. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi dei posti siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.
2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i direttori preposti agli Uffici scolastici regionali, si avvalgono della struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 8

(Oneri finanziari)

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

Tabella A

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali COMPLESSIVE - anno scolastico 2016-2017

Regione	O.D. a.s. 2011/12	O.D. a.s. 2014/15	O.D. a.s. 2015/16	O.D. a.s. 2016/17	variazione O.D. a.s. 2016/17 rispetto O.D. a.s. 2015/16	variazione O.D. a.s. 2016/17 rispetto O.D. a.s. 2011/12
	a	b	c	d	e= d-c	f=d-a
Abruzzo	5.195	5.118	5.068	5.063	-5	-132
Basilicata	2.898	2.792	2.776	2.745	-31	-153
Calabria	9.859	9.563	9.472	9.416	-56	-443
Campania	23.944	23.366	23.148	23.134	-14	-810
Emilia Romagna	12.801	13.017	12.891	12.994	103	193
Friuli Venezia Giulia	4.099	4.099	4.062	4.066	4	-33
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana	3.911	3.911	3.875	3.879	4	-32
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena	188	188	187	187	0	-1
Lazio	18.173	18.140	17.975	18.000	25	-173
Liguria	4.668	4.675	4.632	4.644	12	-24
Lombardia	29.044	29.324	29.025	29.131	106	87
Marche	6.036	6.028	5.969	5.966	-3	-70
Molise	1.435	1.396	1.384	1.366	-18	-69
Piemonte	14.384	14.408	14.244	14.255	11	-129
Puglia	15.779	15.382	15.224	15.110	-114	-669
Sardegna	6.784	6.652	6.594	6.569	-25	-215
Sicilia	20.901	20.342	20.134	20.068	-66	-833
Toscana	12.167	12.296	12.171	12.256	85	89
Umbria	3.378	3.381	3.348	3.357	9	-21
Veneto	15.578	15.575	15.417	15.394	-23	-184
Totale Nazionale	207.123	205.554	203.534	203.534	0	-3.589

NB: il contingente di cui alla colonna D ha validità triennale a partire dall'anno scolastico 2016/17, con eventuale revisione annuale.

*Comprensivi di 1322 posti relativi ai profili professionali di : cuoco, guardarubiere, infermiere e addetto alle aziende agrarie.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

Tabella B

Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2016-2017

Profilo Professionale: Assistente Amministrativo

Regione	O.D. a.s. 2015/16	O.D. a.s. 2016/17	variazione
	a	b	c=b-a
Abruzzo	1.073	1.079	6
Basilicata	581	573	-8
Calabria	1.978	1.963	-15
Campania	5.360	5.358	-2
Emilia Romagna	3.022	3.049	27
Friuli Venezia Giulia	854	855	1
lingua di insegnamento italiana	820	821	1
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena	34	34	0
Lazio	4.260	4.270	10
Liguria	1.015	1.017	2
Lombardia	6.951	6.978	27
Marche	1.319	1.317	-2
Molise	303	298	-5
Piemonte	3.146	3.147	1
Puglia	3.663	3.634	-29
Sardegna	1.379	1.373	-6
Sicilia	4.779	4.757	-22
Toscana	2.753	2.772	19
Umbria	709	711	2
Veneto	3.677	3.671	-6
Totale Nazionale	46.822	46.822	0

NB: il contingente di cui alla colonna B ha validità triennale a partire dall'anno scolastico 2016/17, con eventuale revisione annuale.

11



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

Tabella C

Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2016-2017
Profilo professionale : Assistente Tecnico

Regione	O.D. a.s. 2015/16	O.D. a.s. 2016/17	variazione
	a	b	c=b-a
Abruzzo	340	341	1
Basilicata	260	261	1
Calabria	882	883	1
Campania	1.948	1.950	2
Emilia Romagna	863	864	1
Friuli Venezia Giulia	339	340	1
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana	326	327	1
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena	13	13	0
Lazio	1.464	1.466	2
Liguria	369	370	1
Lombardia	1.985	1.987	2
Marche	534	535	1
Molise	121	122	1
Piemonte	1.076	1.077	1
Puglia	1.346	1.347	1
Sardegna	551	552	1
Sicilia	1.824	1.826	2
Toscana	837	838	1
Umbria	284	285	1
Veneto	1.130	1.131	1
Totale Nazionale	16.153	16.175	22

NB: il contingente di cui alla colonna B ha validità triennale a partire dall'anno scolastico 2016/17, con eventuale revisione annuale.

13



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

Tabella D

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2016-17
Profilo Professionale : Collaboratore Scolastico

Regione	O.D. a.s. 2015/16	O.D. a.s. 2016/17	variazione
	a	b	c=b-a
Abruzzo	3.401	3.388	-13
Basilicata	1.776	1.751	-25
Calabria	6.155	6.112	-43
Campania	14.798	14.792	-6
Emilia Romagna	8.437	8.516	79
Friuli Venezia Giulia	2.665	2.668	3
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana	2.539	2.542	3
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento sloveno	126	126	0
Lazio	11.420	11.445	25
Liguria	3.050	3.056	6
Lombardia	18.859	18.934	75
Marche	3.838	3.833	-5
Molise	885	870	-15
Piemonte	9.383	9.404	21
Puglia	9.485	9.411	-74
Sardegna	4.277	4.257	-20
Sicilia	12.573	12.542	-31
Toscana	8.016	8.079	63
Umbria	2.193	2.199	6
Veneto	9.903	9.886	-17
Totale Nazionale	131.114	131.143	29

NB: il contingente di cui alla colonna B ha validità triennale a partire dall'anno scolastico 2016-17, con eventuale revisione annuale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

Tabella E

Collaboratori Scolastici

Posti accantonati per terziarizzazione dei servizi

Regione	POSTI ACCANTONATI per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico
	A
Abruzzo	394
Basilicata	165
Calabria	625
Campania	2.591
Emilia Romagna	562
Friuli Venezia Giulia	41
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana	31
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena	10
Lazio	1.765
Liguria	131
Lombardia	400
Marche	265
Molise	84
Piemonte	509
Puglia	1.646
Sardegna	209
Sicilia	1.323
Toscana	608
Umbria	183
Veneto	356
Totale Nazionale	11.857

NB: il contingente di cui alla colonna A ha validità triennale a partire dall'anno scolastico 2016/17, con eventuale revisione annuale.

69



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

Tabella F

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2016-2017
Profilo professionale: Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.)

Regione	O.D. a.s. 2015/16	O.D. a.s. 2016/17	di cui CPIA a.s. 2016/17	variazione
	a	b	c	d=b-a
Abruzzo	186	187	3	1
Basilicata	109	110	2	1
Calabria	339	340	6	1
Campania	970	962	7	-8
Emilia Romagna	523	519	12	-4
Friuli Venezia Giulia	167	166	4	-1
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana	153	152	4	-1
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena	14	14	0	0
Lazio	719	707	10	-12
Liguria	182	185	6	3
Lombardia	1.130	1.132	19	2
Marche	219	222	2	3
Molise	54	55	2	1
Piemonte	574	562	12	-12
Puglia	650	638	7	-12
Sardegna	273	273	4	0
Sicilia	847	832	10	-15
Toscana	465	467	11	2
Umbria	136	136	1	0
Veneto	580	579	7	-1
Totale Nazionale	8.123	8.072	125	-51

NB: il contingente di cui alla colonna B ha validità triennale a partire dall'anno scolastico 2016/17, con eventuale revisione annuale.

